

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 899 e 1286-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE TESSITORI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modificazione degli articoli 99 e seguenti del Codice penale, concernenti
l'istituto della recidiva (899)

d'iniziativa del senatore PICCHIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1964

E

Modifica agli articoli 99 e 100 del Codice penale sulla « recidiva » (1286)

d'iniziativa del senatore ALESSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 28 giugno 1967

ONOREVOLI SENATORI.

I. — Il 3 dicembre 1964 venne comunicato alla Presidenza del Senato il disegno di legge n. 899, d'iniziativa del compianto senatore Picchiotti avente per oggetto: « Modifiche degli articoli 99 e seguenti del Codice penale, concernenti l'istituto della recidiva ». Esso si richiamava esplicitamente all'analogo disegno di legge presentato dall'onorevole Marazzita il 15 dicembre 1961.

Il 3 luglio 1965 venne comunicato alla Presidenza del Senato il disegno di legge n. 1286, d'iniziativa del senatore Alessi, avente per oggetto: « Modifica agli articoli 99 e 100 del Codice penale sulla recidiva ».

Entrambi i disegni di legge — Picchiotti ed Alessi — sono venuti all'esame della Commissione di giustizia.

Disposta l'unificazione della discussione generale dei due disegni di legge in un testo unico che tenesse presenti le osservazioni e le proposte affiorate nella discussione, su richiesta del senatore Monni venne nominata una Sottocommissione — costituita dai senatori Alessi, Kuntze, Pace, Pafundi e Tessitori — alla quale il senatore Alessi, all'uo-
po delegato, presentò un nuovo testo, che venne accolto ad unanimità dalla Sottocommissione e quindi, nella seduta dell'8 febbraio 1967, approvato dalla Commissione, col parere favorevole del Ministro Guardasigilli.

II. — È bene riassumere, anzitutto, i due disegni di legge dai quali è scaturito il nuovo testo che il voto unanime della Commissione propone all'approvazione del Senato.

A) Il disegno di legge Picchiotti, premesso e lamentato il regolamento rigoristico del Codice vigente e posti in evidenza i gravi inconvenienti di iniquità che spesso ne discendono, senza che il Giudice possa ovviarvi, trattandosi di norme rigide, insuscettibili di esercizio di potere discrezionale, ripropone una radicale riforma dell'istituto sui seguenti principi:

configurabilità della precedente condanna al fine della recidiva, solo nei casi in cui

essa importi la inflizione di una pena superiore ai tre mesi di pena detentiva;

ritorno alle sanzioni previste dal codice Zanardelli (aumento sino a un sesto nel caso di recidiva generica; aumento sino ad un terzo per la recidiva specifica o reiterata);

eliminazione, dai precedenti contestabili, delle condanne per le quali sia intervenuta una causa estintiva del reato o della pena.

B) Il disegno di legge Alessi, rilevata la problematicità delle giustificazioni dottrinarie sulla recidiva, si sofferma sull'« aspetto paradossale » che negli articoli 99 e 100 del Codice vigente assumono « la minuta classificazione delle ipotesi e la varietà delle combinazioni prospettate » e la « incalzante progressione » di esse; rileva, infine, « la enormità delle conseguenze penali che vi sono connesse », poichè i precedenti penali sono considerati nel « meccanismo formale della loro pluralità e della specie astratta » e non nella concretezza dell'entità criminale effettivamente assunta nella realtà giudizialmente accertata.

Lamentato il difetto di un congruo potere discrezionale nel Giudice, che gli consenta di adeguare l'aggravamento della pena alla reale portata specifica di tali precedenti, il disegno di legge del senatore Alessi praticamente propone di sopprimere:

a) i minimi previsti negli articoli 99 e 100;

b) l'aumento di pena di due terzi, previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 99;

c) il mantenimento degli altri massimi edittali, con il limite che mai l'aggravamento della pena, per effetto della recidiva, possa superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti.

Infine, il disegno di legge propone l'allargamento della sfera di facoltatività della contestazione, con particolare riguardo alla tenuità delle precedenti condanne od alla loro data remota.

III. — Venendo ora al nuovo testo che si propone all'approvazione del Senato, sem-

brano opportune, a sua illustrazione, le seguenti precisazioni:

a) sul piano formale, al metodo delle interpretazioni si è preferito, per maggiore chiarezza, quello della riproduzione integrale degli articoli riformati, in un nuovo testo, quale viene a risultare di seguito alla sia pure parziale riforma;

b) l'articolo 1 apporta delle modifiche sostanziali all'articolo 99 del Codice penale:

1) l'abolizione del minimo negli aumenti, pure nel mantenimento del massimo edittale sino alla metà della pena infliggenda. Con ciò si è voluto praticamente evitare una radicale modifica dell'istituto, modifica che viene rinviata alla sede propria della riforma del Codice penale. Ma per ovviare agli inconvenienti ed alle aberrazioni cui le vigenti norme del Codice conducono in materia di recidiva, praticamente si è voluto estendere l'ambito del potere discrezionale, lasciando al Giudice l'adeguamento penale alla reale portata della recidiva attraverso una libera ma razionale valutazione della concreta pericolosità del soggetto;

2) si stabilisce il principio che, però, mai l'inasprimento della pena, nel caso di recidiva, potrà sopravanzare lo stesso volume cumulativo delle pene precedentemente inflitte;

c) per l'articolo 2 viene ampliata la facoltatività della contestazione della recidiva:

anzitutto comprendendovi non solo la computabilità ma anche il potere di esclusione delle condanne per reati estinti anche per amnistia impropria;

quindi eliminando il limite posto dall'articolo 100 per i reati della stessa indole;

d) l'articolo 3 pone e risolve il coordinamento dell'articolo 106 del Codice penale con le superiori disposizioni, attraverso la eliminazione, dal testo, delle parole: « della recidiva ».

La nuova formulazione dell'articolo 106 del Codice penale dispone che si debba tener conto delle condanne per le quali è intervenuta l'estinzione del reato o della pena, ai fini della dichiarazione di abitualità o di professionalità.

Tale disposizione — che statuisce un obbligo, e non una facoltà, non si estende alla recidiva: e ciò in conformità all'articolo 2 sopra menzionato — che riforma l'articolo 100 del Codice penale, il quale, appunto, annovera, tra i casi di facoltatività delle contestazioni della recidiva, la circostanza che la precedente condanna si riferisca a reato già estinto per sopravvenuta amnistia.

Per le suesposte ragioni si propone l'accoglimento del provvedimento nella formulazione suggerita dalla Commissione giustiziana.

TESSITORI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PICCHIOTTI

Art. 1.

L'articolo 99 del Codice penale è modificato nel modo seguente:

« Chi, dopo essere stato condannato per un reato a pena non pecuniaria o detentiva non inferiore a tre mesi, ne commette un altro, soggiace ad un aumento fino a un sesto della pena da infliggersi per il nuovo reato.

La pena sarà aumentata fino a un terzo:

- 1) se il nuovo reato è della stessa indole;
- 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena stessa.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena non può essere inferiore a un sesto.

Se il nuovo reato è stato commesso da chi è stato giudizialmente dichiarato recidivo, la pena può essere aumentata fino alla metà nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo e fino ai due terzi nei casi previsti dai capoversi dello stesso ».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE ALESSI

Art. 1.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 99 del Codice penale sono abrogati e sostituiti dal seguente comma:

« Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate dai numeri precedenti, l'aumento della pena è da un terzo alla metà, ma non può, comunque, superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

Art. 2.

Nell'articolo 100 del Codice penale sono soppresse le parole: « salvo che si tratti di reati della stessa indole ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

L'articolo 99 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, soggiace a un aumento fino a un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena è aumentata fino ad un terzo:

1) se il nuovo reato è della stessa indole;

2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo reato è stato commesso durante l'esecuzione della pena ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente alla esecuzione della pena.

La pena è aumentata sino alla metà qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il nuovo reato è stato commesso da chi era stato giudizialmente già dichiarato recidivo.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

Art. 2.

L'articolo 100 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Il Giudice ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi ovvero rispetto a precedenti condanne a pene pecuniarie o relative a condanne per reati estinti per amnistia ».

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa del senatore Picchiotti*)

Art. 2.

L'articolo 106 del Codice penale è così modificato:

« Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o professionalità del reato, non si tiene conto delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena ».

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa del senatore Alessi*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

L'articolo 106 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato si tiene conto, altresì, delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali ».